

**L. 9 giugno 1964, n. 615 <sup>(1)</sup>.**

**Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.**

-----

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1964, n. 187.

---

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, fino all'importo complessivo di lire 40 miliardi, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi <sup>(2)</sup>.

-----

(2) Vedi, anche, l'art. 1, [L. 23 gennaio 1968, n. 33](#), riportata al n. A/XXII e l'art. 1, [L. 1° marzo 1972, n. 42](#), riportata al n. A/LVI.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

2. Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potrà, inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del regolamento approvato con [D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320](#), e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'art. 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000 <sup>(2a)</sup>.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma <sup>(2b)</sup>.

Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo <sup>(3)</sup>.

Nei casi di abbattimento di cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo <sup>(3)</sup>.

Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonché ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:

- 1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
- 2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
- 3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento <sup>(3/a)</sup>.

Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da tubercolosi <sup>(3/a)</sup>.

Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, la indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento <sup>(4)</sup>.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 40.000 a capo <sup>(4/a)</sup>.

I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori;

da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri, da un rappresentante degli agricoltori, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti <sup>(5)</sup>.

-----

(2/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della legge sopracitata.

(2/b) Per la misura dell'indennità prevista dal presente comma, vedi il D.M. 6 febbraio 1996 e i successivi decreti indicati in nota allo stesso.

(3) Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono il comma quinto (già modificato dalla L. 23 gennaio 1968, n. 33) per effetto dell'art. 6, L. 28 maggio 1981, n. 296, riportata al n. A/CXIV.

(3) Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono il comma quinto (già modificato dalla L. 23 gennaio 1968, n. 33) per effetto dell'art. 6, L. 28 maggio 1981, n. 296, riportata al n. A/CXIV.

(3/a) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 2 giugno 1988, n. 218, riportata al n. A/CXLVI.

(3/a) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 2 giugno 1988, n. 218, riportata al n. A/CXLVI.

(4) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 1° marzo 1972, n. 42, riportata al n. A/LVI e poi dall'art. 6, L. 28 maggio 1981, n. 296, riportata al n. A/CXIV.

(4/a) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 28 maggio 1981, n. 296, riportata al n. A/CXIV, che ha inciso sull'art. 2, L. 23 gennaio 1968, n. 33, recante modificazioni al presente art. 2.

(5) Così sostituito dall'art. 2, L. 23 gennaio 1968, n. 33, riportata al n. A/XXII. Vedi, anche, il D.M. 26 gennaio 1984 e il D.M. 7 giugno 1984, riportati, rispettivamente, ai nn. A/CXXII e A/CXXIV.

---

**3.** I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.

-----

---

**4.** In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura e da due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, propone nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di

risanamento e di profilassi che saranno inviati al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'art. 2.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti <sup>(6)</sup>.

Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2. Le province autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori <sup>(7)</sup>.

-----  
<sup>(6)</sup> Così sostituito dall'art. 3, [L. 23 gennaio 1968, n. 33](#), riportata al n. A/XXII.

<sup>(7)</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, [L. 31 marzo 1976, n. 124](#), riportata al n. A/LXXIX, che in tal senso ha modificato l'art. 3, [L. 23 gennaio 1968, n. 33](#).

---

**5.** Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorità sanitarie ai sensi dell'articolo 56 del [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#) <sup>(8)</sup> e successive modificazioni.

In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni <sup>(9)</sup>.

-----  
<sup>(8)</sup> Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

<sup>(9)</sup> Così sostituito prima dall'art. 4, [L. 23 gennaio 1968, n. 33](#), riportata al n. A/XXII e poi dall'art. 4, L. 31 maggio 1976, n. 124, riportata al n. A/LXXIX.

---

**6.** Le somme stanziare ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

-----  
**7.** All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della [legge 31 ottobre 1963, n. 1458](#) <sup>(10)</sup>, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

-----

[\(10\)](#) Riportata alla voce Amnistie, indulti, condoni.

